

Comune di CIVITAVECCHIA

Città metropolitana di Roma Capitale



DISCIPLINARE

**di gestione dell'ecocentro comunale
per la raccolta dei rifiuti urbani**

[Art. 183, comma 1, lettera cc), del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 152, DM 08 aprile 2008, n. 31623 e successive
modificazioni e integrazioni]

Approvato con delibera di Giunta n. 142 del 24.09.2021

Indice

Art. 1 – Finalità	4
Art. 2 – Definizioni	4
Art. 3 – Requisiti generali degli ecocentri.....	5
Art. 4 – Criteri generali per la gestione	5
Art. 5 – Controllo dell’ecocentro	6
Art. 6 – Utenze ammesse al conferimento.....	6
Art. 7 – Rifiuti conferibili.....	6
Art. 8 – Quantità di rifiuti conferibili	8
Art. 9 – Pesatura dei rifiuti	10
Art. 10 – Orario di apertura.....	10
Art. 11 – Accesso dei soggetti conferenti.....	11
Art. 12 – Modalità del conferimento.....	12
Modalità particolari di conferimento	12
Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti e legnosi.....	12
Modalità di conferimento dei rifiuti durevoli (RAEE)	13
Modalità di conferimento dei rifiuti pericolosi	13
Modalità di conferimento dei rifiuti vetrosi.....	13
Modalità di conferimento di olii e grassi animali e vegetali.....	14
Modalità di conferimento di batterie al piombo esauste	14
Art. 13 - Modalità di accesso e casi particolari.....	14
Art. 14 – Cooperazione del gestore.....	14
Art. 15 – Danni e risarcimenti.....	15
Art. 16 – Controllo del Comune.....	15
Art. 17 – Proprietà e destinazione dei rifiuti	15
Art. 18 – Divieti.....	16
Art. 19 – Sanzioni.....	16

Art. 20 - Responsabilità civile	17
Art. 21 – Entrata in vigore e pubblicità del disciplinare	18
Art. 22 – Dematerializzazione.....	18
Art. 23 – Rinvio normativo.....	18

Art. 1 – Finalità

1. Il presente disciplinare contiene le disposizioni per la corretta gestione del centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani e per la regolare fruizione dello stesso da parte degli utenti, nel rispetto della normativa di rango superiore. Il centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani del Comune di Civitavecchia è ubicato in via Alfio Flores s.n.c..
2. I centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani costituiscono uno strumento a supporto della raccolta differenziata. La loro gestione è attività di pubblico interesse e deve essere condotta assicurando un'elevata protezione dell'ambiente e controlli a tale fine efficaci.

Art. 2 – Definizioni

1. Per l'applicazione del Disciplinare, si specificano le seguenti definizioni:
 - a) **ecocentro o centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani**: area presidiata e allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e di trattamento;
 - b) **detentore**: produttore dei rifiuti o soggetto che li detiene;
 - c) **utenze ammesse al conferimento o soggetto conferente**: utenze domestiche e non domestiche, nonché altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche;
 - d) **utenze domestiche**: nuclei familiari;
 - e) **utenze non domestiche**: operatori economici nei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale, dei servizi;
 - f) **gestore**: soggetto cui è affidata la gestione del centro comunale di raccolta;
 - g) **responsabile del centro**: soggetto, designato dal gestore, quale responsabile della conduzione del centro;
 - h) **RAEE**: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
 - i) **DM 08/04/2008**: Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 (in Gazzetta Ufficiale, 28 aprile 2008, n. 99), recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc), del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche".

Art. 3 – Requisiti generali degli ecocentri

Gli ecocentri devono essere realizzati e condotti nel rispetto dei requisiti tecnici e gestionali e delle norme contenute nel DM 08/04/2008 e ss.mm. e ii.. (Decreto 13 maggio 2009)

1. La realizzazione degli ecocentri conformi alle disposizioni del DM 08/04/2008 è autorizzata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.

Art. 4 – Criteri generali per la gestione

1. Il gestore è tenuto a:
 - a) operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità dell'ecocentro da parte dei soggetti conferenti;
 - b) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti dagli spazi o dei contenitori dedicati;
 - c) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, abusivamente collocati fuori degli spazi o dei contenitori dedicati;
 - d) evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire il servizio;
 - e) salvaguardare l'ambiente;
 - f) eseguire e rispettare le disposizioni del DM 08/04/2008 e le altre norme applicabili all'attività di gestione;
 - g) compilare e registrare in un archivio elettronico, eventualmente in sostituzione delle schede cartacee di cui all'Allegato Ia (Scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta per utenze non domestiche) del DM 08/04/2008 così come successivamente modificato dal Decreto 13 maggio 2009;
 - h) provvedere alla manutenzione ordinaria delle recinzioni, degli impianti e delle attrezzature presenti nell'ecocentro;
 - i) mantenere aggiornata e in buono stato la cartellonistica e la segnaletica;
 - j) gestire gli impianti e le attrezzature presenti nell'ecocentro nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
 - k) rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e provvedere, quindi, anche alla redazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, secondo la normativa vigente in materia, tenuto anche conto di tutte le ulteriori misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;

- l) stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro, da inquinamento.
2. Il gestore è tenuto a predisporre e affiggere, all'ingresso e all'interno dell'ecocentro, appositi cartelli recanti gli articoli 12, 13, 18 e 19 del presente Disciplinare.
 3. Il gestore è tenuto alla corretta gestione economica e finanziaria del servizio, ottimizzando i costi di gestione e di avvio a smaltimento o recupero delle frazioni merceologiche, e massimizzando i proventi derivanti dalla cessione delle frazioni dei rifiuti di maggiore valenza economica tramite i consorzi Conai o altri canali.

Art. 5 – Controllo dell'ecocentro

1. Il gestore è tenuto a nominare un Responsabile dell'ecocentro in possesso di idonei requisiti professionali e di esperienza e a notificarne i riferimenti al Comune.
2. Il Responsabile dell'ecocentro è tenuto a verificare che la gestione dell'ecocentro avvenga nel rispetto della normativa applicabile e del presente Disciplinare, dando tutte le necessarie istruzioni e informazioni al personale addetto.

Art. 6 – Utenze ammesse al conferimento

1. L'accesso è consentito ai seguenti soggetti residenti o domiciliati nel territorio al servizio del quale l'ecocentro è stato costituito:
 - a) utenze domestiche,
 - b) utenze non domestiche,
 - c) altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
2. I soggetti conferenti devono essere iscritti tra i contribuenti della Tariffa (nel comune di Civitavecchia) per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dei vigenti Regolamenti comunali in materia.

Art. 7 – Rifiuti conferibili

1. Negli ecocentri, possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuto:

Descrizione	Codice CER
1. imballaggi in carta e cartone	15 01 01
2. imballaggi in plastica	15 01 02
3. imballaggi in legno	15 01 03

4. imballaggi in metallo	15 01 04
5. imballaggi in materiali misti	15 01 06
6. imballaggi in vetro	15 01 07
7. contenitori T/FC	15 01 10* e 15 01 11*
8. rifiuti di carta e cartone	20 01 01
9. rifiuti in vetro	20 01 02
10. frazione organica umida	20 01 08 e 20 03 02
11. abiti e prodotti tessili	20 01 10 e 20 01 11
12. solventi	20 01 13*
13. acidi	20 01 14*
14. sostanze alcaline	20 01 15*
15. prodotti fotochimici	20 01 17*
16. pesticidi	20 01 19*
17. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21
18. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36
19. oli e grassi commestibili	20 01 25
20. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (olio motore)	20 01 26*
21. vernici, inchiostri, adesivi e resine	20 01 27* e 20 01 28
22. detersivi contenenti sostanze pericolose	20 01 29*
23. detersivi diversi da quelli al punto precedente	20 01 30
24. farmaci	20 01 31* e 20 01 32
25. batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche	20 01 33*, 20 01 34
26. rifiuti legnosi	20 01 37* e 20 01 38
27. rifiuti plastici	20 01 39
28. rifiuti metallici	20 01 40
29. sfalci e potature	20 02 01
30. ingombranti	20 03 07
31. cartucce toner esaurite	08 03 18*

2. Nella tabella di cui al comma 1, l'asterisco * a fianco del codice CER indica la natura pericolosa del rifiuto.

3. Per le utenze non domestiche è ammesso il conferimento delle sole tipologie dei rifiuti non pericolosi indicate al comma 1 (codice cer senza asterisco *).
4. Non è consentito ad attività agricole, commerciali, artigianali ed industriali (utenze non domestiche) il conferimento di rifiuti di tipologia specifica, derivanti dall'attività produttiva svolta, diversi dagli imballaggi, anche se rientranti nell'elenco dei rifiuti conferibili in Ecocentro. A questa regola fanno eccezione i distributori, gli installatori e i centri di assistenza tecnica di AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) che con il D.M. n. 65 del 08.03.2010, hanno l'obbligo, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura destinata ad un nucleo domestico, al ritiro gratuito, secondo il criterio uno contro uno dell'apparecchiatura usata. All'atto del ritiro dovrà essere compilato uno schedario numerato progressivamente, conforme all'ALLEGATO I del D.M. 65/2010. Oltre ai RAEE originati dai nuclei domestici possono essere conferiti i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici.
5. I rifiuti di cui al comma 1 che, per le loro dimensioni, non possono essere collocati nei contenitori stradali o domiciliari dedicati, devono essere obbligatoriamente conferiti all'ecocentro, utilizzando preferibilmente il ritiro a domicilio organizzato dal gestore del servizio pubblico di Igiene Urbana.

Art. 8 – Quantità di rifiuti conferibili

1. Possono essere conferiti rifiuti urbani in quantità compatibili con le potenzialità organizzative e la capacità ricettiva degli ecocentri nonché degli impianti di destinazione finale delle varie tipologie di rifiuti.
2. I limiti quantitativi **giornalieri** sono quelli indicati nella seguente tabella:

Descrizione	Codice CER	Quantità
1. imballaggi in carta e cartone	15 01 01	Nessun limite
2. imballaggi in plastica	15 01 02	Nessun limite
3. imballaggi in legno	15 01 03	Nessun limite
4. imballaggi in metallo	15 01 04	Nessun limite
5. imballaggi in materiali misti	15 01 06	Nessun limite
6. imballaggi in vetro	15 01 07	Nessun limite
7. contenitori T/FC	15 01 10* e 15 01 11*	10 kg
8. rifiuti di carta e cartone	20 01 01	Nessun limite
9. rifiuti in vetro	20 01 02	Nessun limite

10. frazione organica umida	20 01 08 e 20 03 02	30 kg
11. abiti e prodotti tessili	20 01 10 e 20 01 11	Nessun limite
12. solventi	20 01 13*	10 kg
13. acidi	20 01 14*	10 kg
14. sostanze alcaline	20 01 15*	1 kg
15. prodotti fotochimici	20 01 17*	1 kg
16. pesticidi	20 01 19*	1 kg
17. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21	Massimo 5 pezzi
18. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36	1 apparecchio 1 apparecchio 1 apparecchio
19. oli e grassi commestibili	20 01 25	10 kg
20. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti	20 01 26*	5 kg
21. vernici, inchiostri, adesivi e resine	20 01 27* e 20 01 28	5 kg
22. detersivi contenenti sostanze pericolose	20 01 29*	5 kg
23. detersivi diversi da quelli al punto precedente	20 01 30	10 kg
24. farmaci	20 01 31* e 20 01 32	1 kg
25. batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche	20 01 33*, 20 01 34	Massimo 1 pezzo
26. rifiuti legnosi	20 01 37* e 20 01 38	50 kg
27. rifiuti plastici	20 01 39	10 kg
28. rifiuti metallici	20 01 40	Nessun limite
29. sfalci e potature	20 02 01	50 kg

30. ingombranti	20 03 07	100 kg
31. cartucce toner esaurite	08 03 18*	1 kg

3. Fermo restando il divieto stabilito al precedente art. 7 per attività agricole, commerciali, artigianali ed industriali di conferire di rifiuti derivanti dalla specifica attività svolta, le quantità massime conferibili dalle utenze non domestiche sono le stesse delle utenze domestiche, fatto salvo un ulteriore limite settimanale di 2 conferimenti, onde limitare condizioni di saturazione dell'ecocentro, dando priorità al conferimento delle utenze domestiche.
4. Per le utenze non domestiche che abbiano servito una committenza domestica è applicato un contributo forfettario pari ad € 20,00, a favore del comune o del gestore dell'ecocentro. I proventi che ne derivano dovranno essere gestiti contabilmente dal beneficiario allo stesso modo dei "Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti" nonché dei "Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI" ed essere ricompresi nel perimetro dei proventi da considerare ai sensi delle deliberazioni dell'Agenzia ARERA per il metodo di calcolo tariffario.

Art. 9 – Pesatura dei rifiuti

1. Il gestore è tenuto a pesare i rifiuti in ingresso e in uscita, prima di inviarli al recupero e/o a smaltimento, suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a conservare le bolle di pesatura e a eseguire le relative annotazioni secondo la normativa vigente.

Art. 10 – Orario di apertura

1. Di norma gli ecocentri devono garantire l'apertura minima al pubblico almeno il sabato e altri due giorni la settimana e per almeno sei ore al giorno.
2. L'ecocentro di Civitavecchia è aperto dal lunedì al sabato
 - a. dalle ore 6.40 alle ore 13.00 nel periodo estivo (dal primo giugno al 31 settembre)
 - b. dalle ore 7.40 alle ore 14.00 nel periodo invernale (dal primo ottobre al 31 maggio)
3. La modifica degli orari e del calendario di apertura sono stabiliti dal Comune con provvedimento, in accordo con il gestore. La modifica degli orari può essere richiesta dal gestore per sopravvenute esigenze specifiche, in tal caso viene autorizzata dal dirigente del servizio ambiente. Al provvedimento di modifica dell'orario deve essere data pubblicità, a cura del Comune e del gestore del servizio di Igiene Urbana, oltre che nelle forme prescritte dalla Legge, anche con ulteriori strumenti che ne favoriscano l'effettiva conoscenza da parte degli utenti, anche avvalendosi, ove possibile, dei siti Internet istituzionali.
4. Non è ammesso il conferimento di rifiuti fuori dei giorni e degli orari di apertura.

Art. 11 – Accesso dei soggetti conferenti

1. Possono essere autorizzati all'accesso alla struttura, rispettando le norme del presente disciplinare:
 - a) Utenze domestiche iscritte a ruolo ed in regola con il pagamento della Tari del comune di Civitavecchia;
 - b) Utenze non domestiche iscritte a ruolo ed in regola con il pagamento della Tari del comune di Civitavecchia;
 - c) Scuole con sede nel territorio comunale;
 - d) Associazioni senza scopo di lucro con sede nel territorio comunale, secondo le modalità di cui all'art.13 Modalità di accesso e casi particolari;
 - e) Ditte incaricate del servizio pubblico di trasporto e smaltimento dei rifiuti raccolto presso l'Ecocentro esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni;
 - f) Personale comunale, personale del gestore dell'ecocentro e volontari autorizzati dal comune addetti alla gestione dell'Ecocentro esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni loro delegate;
 - g) Soggetti di cui ai casi particolari previsti dal successivo art.13 Modalità di accesso e casi particolari.
2. Il gestore è tenuto a consegnare al soggetto conferente utenza non domestica, in occasione del primo conferimento, una tessera di identificazione, anche in formato dematerializzato, utilizzando le tecnologie digitali disponibili, recante:
 - a) ditta, codice fiscale e/o Partita IVA, sede legale e sede operativa, nome e cognome del conferente.

I dati riportati sulla tessera di riconoscimento sono registrati dal gestore in un archivio, anche in forma elettronica.
3. In occasione di ciascun conferimento:
 - a) il soggetto conferente non domestico è tenuto a esibire al gestore la tessera di cui al comma 2;
 - b) il gestore è tenuto a compilare la scheda di cui all'Allegato Ia al DM 08/04/2008 e a registrare i relativi dati in un archivio, anche in formato elettronico.
4. Il gestore è tenuto a preporre all'accoglienza dei soggetti conferenti un numero di operatori sufficiente per garantire il corretto funzionamento dell'ecocentro e per soddisfare il normale flusso in ingresso di persone e rifiuti.

5. Il gestore è tenuto a consentire l'accesso contemporaneo di un numero di soggetti conferenti tale da non compromettere un adeguato e idoneo controllo da parte del personale addetto all'accoglienza.

Art. 12 – Modalità del conferimento

1. Il soggetto conferente è tenuto a consegnare i rifiuti all'ecocentro suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a consentire al gestore l'ispezione visiva dei rifiuti stessi e a seguire le istruzioni per il corretto deposito.
2. Il soggetto conferente è tenuto a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio di carta, cartone e plastica prima del conferimento.
3. Il deposito dei rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dal soggetto conferente previo assenso del personale preposto dal gestore. Laddove la particolarità del rifiuto lo richieda, il deposito dei rifiuti nei contenitori o negli spazi dedicati è eseguito dal personale preposto dal gestore. In ogni caso, il personale preposto dal gestore è tenuto ad accompagnare, assistere e coadiuvare il soggetto conferente nel deposito dei rifiuti, fornendogli tutte le necessarie informazioni e indicazioni.
4. I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati suddivisi per frazioni merceologiche omogenee e in modo ordinato, avendo cura di occupare il minor spazio possibile.
5. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica presso l'ecocentro, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.
6. Il gestore è tenuto a non accettare rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Disciplinare.

Modalità particolari di conferimento

7. Ad integrazione delle indicazioni generali precedentemente riportate, relative alle metodologie di conferimento dei rifiuti presso l'Ecocentro, per particolari frazioni di rifiuto si elencano alcune norme di dettaglio a cui dovranno attenersi i conferitori al fine di consentire un più corretto trattamento post raccolta, e nello specifico:

7.1 Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti e legnosi

- a) I rifiuti solidi ingombranti e/o di notevoli dimensioni devono essere conferiti all'Ecocentro direttamente a cura dei cittadini utenti che sono tenuti, se richiesto dal personale addetto alla gestione dell'Ecocentro, ad esibire un documento d'identità o, in alternativa, se conferiti da terzi, apposita delega ai sensi di legge, accompagnata da copia fotostatica di documento d'identità del

proprietario del rifiuto¹. In particolare quelli costituiti da materiale legnoso, dovranno essere opportunamente ridotti in pezzi ed esenti da parti metalliche, plastiche e vetrose che ne possano compromettere il recupero.

- b) Gli esercizi ortofrutticoli possono conferire, presso l'area attrezzata, le cassette di legno della frutta e verdura, purché le stesse non presentino residui estranei quali plastiche e metalli, nei limiti previsti.

7.2 Modalità di conferimento dei rifiuti durevoli (RAEE)

- a) I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa, denominati R.A.E.E., devono essere ritirati gratuitamente dagli operatori commerciali (rivenditori, distributori o installatori autorizzati) in ragione di "uno contro uno" come previsto dal Decreto Ministeriale n. 65 dell'8 marzo 2010 in attuazione di quanto disposto dall'art. 6 del D.Lgs. 151/95.
- b) I R.A.E.E. possono essere conferiti presso l'Ecocentro comunale dagli utenti produttori nei limiti previsti dal presente disciplinare ed alla presenza del personale di sorveglianza. Durante il conferimento all'Ecocentro di elettrodomestici contenenti clorofluorocarburi (frigoriferi, congelatori, condizionatori d'aria) deve essere prestata la massima cura al fine di evitare il danneggiamento della serpentina di raffreddamento con conseguente dispersione del liquido refrigerante.
- c) La stessa particolare attenzione deve essere adottata nel conferimento di monitor e televisori per prevenire la rottura del tubo a raggi catodici o tubi al neon. L'utente dovrà, altresì, preservarne l'integrità, evitando di asportare dagli stessi parti o componenti.
- d) Detti beni durevoli saranno successivamente avviati ad un apposito impianto autorizzato che provvederà all'estrazione in sicurezza delle componenti pericolose, prima che siano destinati al recupero dei materiali con cui sono stati realizzati.

7.3 Modalità di conferimento dei rifiuti pericolosi

- a) I rifiuti urbani pericolosi devono essere conferiti presso l'apposita area e negli idonei contenitori "a tenuta stagna" alla presenza del personale di sorveglianza.
- b) Nel conferimento l'utente dovrà prestare particolare attenzione ad evitare fuoriuscite o sversamenti del materiale conferito e seguire le indicazioni del personale addetto all'impianto.

7.4 Modalità di conferimento dei rifiuti vetrosi

- a) Per il conferimento in piattaforma di materiale vetroso, l'utente dovrà attenersi alle buone norme di comportamento per evitare infortuni a sé ed agli altri.
- b) Nel contenitore dovrà conferire materiale in vetro in forma sfusa, libero da rifiuti estranei, e gli eventuali contenitori utilizzati per il trasporto dovranno essere allontanati prima dello scarico dall'utente stesso. Non è possibile scaricare vetri al piombo, lampade fluorescenti, tubi catodici e monitor (raccolti in appositi contenitori indicati dalla cartellonistica).

¹ Anche in forma dematerializzata, ai sensi della vigente normativa.

7.5 Modalità di conferimento di olii e grassi animali e vegetali

- a) La raccolta di oli e grassi animali e vegetali residui dalla cottura di alimenti, avviene per conferimento da parte dei cittadini utenti in apposito contenitore, alla presenza del personale di sorveglianza.

7.6 Modalità di conferimento di batterie al piombo esauste

- a) Le batterie esauste vengono raccolte in un contenitore con requisiti di impermeabilità e rivestimento antiacido, alla presenza del personale di sorveglianza.

Art. 13 - Modalità di accesso e casi particolari

1. È vietato l'accesso all'Ecocentro al di fuori degli orari di apertura indicati, eccetto per i mezzi di trasporto autorizzati al ritiro del materiale da portare al recupero e/o allo smaltimento in appositi impianti, e per le persone autorizzate dall'ufficio competente.
2. Il transito dei mezzi all'interno dell'Ecocentro deve avvenire a velocità moderata, trattenendosi nelle aree destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario alle operazioni di conferimento, ponendo la massima attenzione ai mezzi in manovra.
3. Devono essere rispettate le segnalazioni relative alle procedure di sicurezza sia in regime normale che di emergenza.
4. I trasportatori autorizzati al ritiro e al trasporto dei materiali da avviare al recupero e/o allo smaltimento, nell'esecuzione di tutte le operazioni di carico/scarico e manovra, dovranno operare con la massima cautela e perizia per evitare di arrecare danno nonché intralcio a cose e persone presenti nell'Ecocentro. Gli utenti sono obbligati ad osservare le indicazioni impartite dal personale addetto alla gestione dell'Ecocentro e ad avvisare il personale addetto in caso di necessità (es. dubbi sulla destinazione dei rifiuti, inosservanza del presente disciplinare di altri utenti, etc...).
5. Il conferimento è effettuato a cura del produttore dei rifiuti, il quale può avvalersi di un automezzo non proprio condotto da terzi, garantendo la provenienza dei rifiuti con la propria presenza ovvero con delega scritta da esibire all'operatore, accompagnata da copia del documento di identità.
6. Le associazioni senza scopo di lucro, con sede nel territorio comunale e non iscritte a ruolo, potranno accedere all'Ecocentro solo ed esclusivamente per conferire rifiuti prodotti e/o raccolti nell'ambito di servizi convenzionati con il Comune e regolarmente accertati, o a seguito di pubbliche manifestazioni.

Art. 14 – Cooperazione del gestore

1. Il gestore è tenuto a:
 - a) segnalare tempestivamente al Comune eventuali abusi da parte dei soggetti conferenti o di terzi e a informarlo di ogni necessità riscontrata per il buon funzionamento dell'ecocentro;
 - b) provvedere ogni giorno alla rimozione dei rifiuti scaricati abusivamente all'esterno, nelle immediate vicinanze, dell'ecocentro;
 - c) trasmettere al Comune una relazione mensile che specifichi:

- c.1) l'elenco dei servizi eseguiti;
 - c.2) un prospetto recante la qualità e la quantità di rifiuti conferiti dai vari soggetti ammessi;
 - c.3) la segnalazione di eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nel corso dello svolgimento del servizio, di eventuali atti vandalici o di fatti accidentali accaduti;
 - c.4) le quantità di rifiuti raccolte, ripartite per tipologia.
- d) trasmettere al Comune i reclami espressi dai soggetti conferenti;
 - e) fornire al Comune tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.lgs. 152/2006;
 - f) rendere possibile al Comune l'accesso da remoto agli archivi elettronici recanti i dati dei soggetti conferenti e quelli risultanti dalle schede di cui al DM 08/04/2008.

Art. 15 – Danni e risarcimenti

1. Il gestore è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell'attività di conduzione dell'ecocentro. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni, anche per gli importi che eccedono i massimali delle polizze assicurative stipulate.
2. I soggetti conferenti, in solido con i loro delegati, sono responsabili dei danni arrecati nell'utilizzo dell'ecocentro e sono conseguentemente tenuti al risarcimento.
3. Il Comune non risponde dei danni causati dal gestore e dai soggetti conferenti.

Art. 16 – Controllo del Comune

1. Il servizio comunale responsabile della gestione dei rifiuti esegue i necessari controlli per la verifica del rispetto del presente Disciplinare.
2. Sono fatte salve le competenze della Polizia Municipale e delle Autorità competenti in materia di verifica del rispetto della normativa applicabile.

Art. 17 – Proprietà e destinazione dei rifiuti

1. Il Comune è proprietario dei rifiuti raccolti nell'ecocentro.
2. Il Comune stabilisce, di concerto con il gestore dell'ecocentro, la destinazione dei rifiuti raccolti nell'ecocentro, secondo la normativa vigente, per il conferimento agli impianti di recupero e di smaltimento.

3. Competono al Comune o al gestore, i costi di gestione e di smaltimento / avvio a recupero o trattamento dei rifiuti nonché i proventi conseguiti attraverso i contributi CONAI o a qualsiasi altro titolo.
4. Il gestore è tenuto a mettere a disposizione del Comune i rifiuti raccolti per l'esecuzione di analisi merceologiche finalizzate alla loro caratterizzazione.

Art. 18 – Divieti

1. E' vietato abbandonare rifiuti all'esterno e all'interno dell'ecocentro.
2. E' altresì vietato:
 - a) depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati;
 - b) collocare rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito;
 - c) scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Disciplinare;
 - d) asportare rifiuti depositati nell'ecocentro; al gestore può essere affidato dal Comune il servizio di trasporto dei rifiuti, nel rispetto della normativa in materia, alle destinazioni indicate dal Comune stesso; non sono considerati rifiuto i beni materiali lasciati dagli utenti presso il centro del riuso, allestito anch'esso presso l'ecocentro, al fine di promuoverne il libero scambio tra cittadini senza alcuna finalità di lucro;
 - e) eseguire operazioni per le quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione secondo la normativa vigente.

Art. 19 – Sanzioni

1. Per le violazioni dei divieti posti dal presente Disciplinare, ove non siano già sanzionate da norme di rango superiore e non costituiscano reato, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Violazione	Sanzione minima	Sanzione massima	Riferimento
Deposito nei singoli contenitori di rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati	euro 50,00	euro 300,00	art. 18, comma 2, lettera a)
Deposito di rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi	euro 50,00	euro 300,00	art. 18, comma 2,

adibiti al deposito			lettera b)
Scarico di rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Disciplinare	euro 50,00	euro 300,00	art. 18, comma 2, lettera c)
Asporto di rifiuti depositati nell'ecocentro per finalità diverse da quelle previste nel contratto di affidamento della gestione	euro 50,00	euro 300,00	art. 18, comma 2, lettera d)

2. L'applicazione delle sanzioni non esclude i diritti del Comune, del gestore o di terzi al risarcimento degli eventuali danni dagli stessi subiti.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Sono preposti alla vigilanza sul rispetto delle norme del presente Disciplinare tutte la Polizia municipale, i Carabinieri, La Polizia di Stato, le Guardie Forestali, le Guardie Ecologiche Volontarie, la Guardia di Finanza oltre agli operatori di Enti e Agenzie preposti alla tutela dell'Ambiente nonché all'A.S.L.
5. Il personale preposto dal gestore alla sorveglianza dell'ecocentro è tenuto a verificare il rispetto del presente Disciplinare e a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Municipale e alle altre Autorità competenti per Legge in materia di tutela e di vigilanza ambientali.
6. Ai sensi dell'art. 6, comma 3bis, della Legge Regionale 09 luglio 1998, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, il Comune può, con provvedimento del Sindaco, conferire ai propri dipendenti o ai dipendenti dei soggetti ai quali è affidato il servizio di raccolta dei rifiuti, funzioni di accertamento e di contestazione immediata delle violazioni delle disposizioni dei Regolamenti comunali relative alle modalità del conferimento dei rifiuti ai servizi di raccolta.

Art. 20 - Responsabilità civile

1. L'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità in caso di danni diretti e/o indiretti a persone e/o cose di proprietà del conferente e/o di terzi che potessero verificarsi durante la permanenza nell'area interna dell'Ecocentro od anche nell'area esterna di pertinenza della struttura.
2. Il Comune declina ogni responsabilità in caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero di atti dolosi e colposi causati dagli utenti dovuti al mancato rispetto delle indicazioni impartite dagli operatori addetti alla gestione, che arrechino danni alle strutture dell'Ecocentro.
3. In tal caso la responsabilità sarà direttamente imputabile agli utenti e sarà avviata una procedura di addebito delle spese di ripristino a carico del responsabile del danno.
4. Il conferente è responsabile dei danni di inquinamento dell'ambiente causato dal conferimento di rifiuti non ammissibili anche e soprattutto se la natura inquinante del materiale conferito o la sua collocazione all'interno del carico fossero tali da sfuggire ad un controllo visivo.

5. Il conferente è responsabile dei danni causati a persone e a cose se il deposito dei rifiuti non è avvenuto in maniera conforme a criteri di sicurezza. A tutela dell'ambiente e delle persone, per quanto non espressamente dichiarato in questo disciplinare valgono le norme e le leggi vigenti in materia.

Art. 21 – Entrata in vigore e pubblicità del disciplinare

1. Il presente disciplinare entrerà in vigore decorso il termine di dieci giorni di deposito presso la Segreteria Comunale. Copia del presente documento sarà tenuta a disposizione dei cittadini presso l'ecocentro stesso, affinché ne possano prendere visione durante gli orari di apertura dell'ecocentro, presso l'Ufficio Ambiente e presso l'Ufficio Tributi, e sarà pubblicato sul sito web comunale e del gestore.

Art. 22 – Dematerializzazione

1. In previsione del riconoscimento di idonei strumenti informatici con valore legale, tutto ciò che nel presente disciplinare è attualmente previsto in forma cartacea è fin da adesso equiparato all'adozione di sistemi informatici digitali in grado di identificare e registrare gli accessi all'ecocentro nel rispetto delle normative vigenti e di prossima emanazione.

Art. 23 – Rinvio normativo

1. Il presente disciplinare integra il Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e le ordinanze sindacali precedentemente approvati in materia di gestione dei rifiuti urbani.
2. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente disciplinare, si rinvia alle altre norme vigenti in materia.
3. Eventuali modifiche normative a leggi norme e disposizioni di rango superiore a quelle comunali si intendono immediatamente recepite senza ulteriore necessità di modifica del presente disciplinare.



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(Deliberazione n. 142 del 24/09/2021)

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI ACCESSI ALL'ECOCENTRO COMUNALE DI VIA ALFIO FLORES S.N.C. - APPROVAZIONE "DISCIPLINARE DI GESTIONE DELL'ECOCENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI".

L'anno **2021**, addì **ventiquattro** del mese di **Settembre** alle ore **15:20**, nella Sala delle adunanze;

previa l'osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, vennero convocati i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano presenti i Signori:

			Presenti
1	Tedesco Ernesto	Sindaco	P
2	Magliani Manuel	Vice sindaco	P
3	Roscioni Leonardo	Assessore	P
4	De Paolis Sandro	Assessore	P
5	Napoli Cinzia	Assessore	P
6	Di Paolo Emanuela	Assessore	P
7	Pietroni Norberta	Assessore	P
8	Barbieri Daniele	Assessore	P

Assiste Il Vice Segretario Generale Giglio Marrani il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco, **Avv. Ernesto Tedesco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata.

Visti i pareri favorevoli allegati in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico n. 267/2000;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione n. 181 del 14/09/2021 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Dichiarare, si come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico n. 267/2000 con successiva e separata votazione.

Proposta n. 181 del 14/09/2021

OGGETTO: Regolamentazione delle attività e degli accessi all'ecocentro comunale di Via Alfio Flores s.n.c. - Approvazione "Disciplinare di gestione dell'ecocentro comunale per la raccolta dei rifiuti urbani".

Premesso che:

- il D.Lgs 03.04.2006 n. 152 all'art. 198 prevede che i Comuni concorrano a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con propri atti e mediante appositi regolamenti, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed efficacia ed economicità;
- l'art. 2, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08.04.2008 dispone che: "La realizzazione dei centri di raccolta di cui all' art. 1 è approvato dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente";
- con Deliberazione di G.M. n. 43 del 26.02.2010 l'Amministrazione Comunale ha approvato il progetto definitivo per l'adeguamento dell'ecocentro comunale" sito in via Alfio Flores;
- con Deliberazione della G. C. n. 281 del 28.09.2012 è stato approvato l'aggiornamento del progetto di adeguamento dell'ecocentro comunale, al fine di una sua qualificazione come isola ecologica avente le caratteristiche previste dalle normative vigenti in tema di ecocentri comunali ed al fine di rendere la stessa operativa e funzionale;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2582 del 18.12.2012, è stato approvato il progetto esecutivo;
- come risultante dal Verbale di ultimazione lavori e dal C.R.E. redatto dalla Direzione dei Lavori in data 02.09.2013, i lavori appaltati sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati in data 30.08.2013;

Considerato che:

- i Centri Comunali di raccolta dei rifiuti urbani contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall'art. 205 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
- nei Centri di Raccolta possono essere previste aree e/o contenitori e cassoni da dedicare alla messa in sicurezza dei rifiuti rinvenuti abbandonati sul territorio (e pertanto urbani per definizione, così come previsto dall'art. 184 comma 2 lett. D del D.Lgs 152/06), prima della loro corretta classificazione e successivo avvio agli impianti di recupero o smaltimento; Il deposito dei rifiuti e la loro registrazione (se pericolosi) e contabilizzazione, dovrà essere giustificata con apposita documentazione, dato che la tipologia del rifiuto ed il C.E.R. attribuitogli, a seguito degli accertamenti analitici, possono essere non presenti nell'elenco del D.M. 08.04.2008 e s.m.i.
- all'art. 180 – bis, comma 1 – bis, il D.Lgs 152/06 stabilisce che presso i centri di raccolta, i comuni possono individuare anche appositi spazi, per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio fra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli Enti Locali e dalle aziende di igiene urbana;
- I centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani costituiscono uno strumento per la corretta gestione dei rifiuti urbani, in quanto:
 - Vi si possono conferire rifiuti urbani separati per frazioni merceologiche omogenee;
 - Vi si possono conferire anche rifiuti di dimensione ingombranti che altrimenti non potrebbero essere raccolti tramite il servizio di raccolta porta a porta, né tramite cassonetti stradali;
 - Rappresentano un supporto alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche per il corretto conferimento di rifiuti urbani;
 - Rendono possibile un controllo puntuale sulle tipologie dei rifiuti conferiti e, quindi, la destinazione degli stessi alle opportune operazioni di recupero o smaltimento;
 - Rendono possibile la raccolta di rifiuti urbani in condizione di sicurezza.
 - Il corretto funzionamento dei centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani è riconducibile all'interesse pubblico alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente;

- I centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani son finalizzati all'erogazione di un servizio pubblico rivolto al cittadino per una corretta gestione dei rifiuti medesimi, che ne favorisca il recupero, ai sensi degli articoli 178,179 e 181 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
- La gestione del Centro di Raccolta ubicato in via Alfio Flores, è stata concessa alla società Civitavecchia Servizi Pubblici s.r.l. quale socio unico il Comune di Civitavecchia, con contratto di servizio;

Rilevato che:

- la società "Civitavecchia Servizi Pubblici" s.r.l. con nota n. 837 del 02.07.2020 ha richiesto di potere ampliare l'attività del centro comunale di raccolta, estendendo le attività consentite presso l'ecocentro citato, includendo l'istituzione di appositi spazi finalizzati allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti idonei al riutilizzo e/o di apposite aree per la raccolta, di beni riutilizzabili o da destinare al riutilizzo;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2339 del 04.08.2020 è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. Ambiente e Tutela del Territorio del 08.04.2008, la messa in esercizio del centro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani (Ecocentro);
- con la Determinazione sopra citata, ai sensi dell'art. 180 – bis, comma 1-bis, il D.Lgs 152/06 è stata autorizzata anche l'individuazione di appositi spazi, all'interno dell'area dell'Ecocentro, per l'esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo;
- dato atto che, il soggetto gestore dell'ecocentro deve provvedere a garantire l'apertura e la chiusura dell'ecocentro, concordando gli orari con l'Amministrazione Comunale;

Verificato che:

- al fine di una corretta gestione del centro comunale di raccolta rifiuti urbani e per la regolare fruizione degli stessi, da parte degli utenti nel rispetto della normativa nazionale, la società "Civitavecchia Servizi Pubblici" s.r.l. ha proposto, con nota prot. 934 del 06.08.2021 e successiva versione definitiva, trasmessa con PEC prot. 1023 del 07.09.21, pervenuta presso questo Ente con protocollo 70562/2021 del 07.09.2021 un "Disciplinare di gestione dell'ecocentro comunale per la raccolta dei rifiuti urbani", all' Ufficio Ambiente per il recepimento da parte dell'Amministrazione;
- il Disciplinare de quo, all' art. 8 comma 4, per le utenze non domestiche che abbiano servito una committenza domestica, prevede un contributo forfettario pari ad € 20,00, a favore o del Gestore dell' Ecocentro;
- con email del 06.08.2021 il disciplinare è stato trasmesso al Dirigente del Servizio 2 – Servizi Finanziari – Partecipate, per un parere di merito e per eventuali provvedimenti conseguenziali;
- il Dirigente del Servizio 2 – Servizi Finanziari – Partecipate di concerto con la Dirigenza di CSP, con email del 09.08.2021 ha espresso parere favorevole al disciplinare in oggetto, ed in particolare alla formulazione dell'art. 8 comma 4;

Visto:

- D.Lgs 03.04.2006 n. 152 art. 198
- il D.M. 08/04/2008 e ss.mm.ii
- D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il Dlgs18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii.;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1. Di approvare il "Disciplinare di gestione dell'Ecocentro comunale per la raccolta dei rifiuti urbani", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, precisando che il contributo sarà a favore del gestore dell'Ecocentro;
2. Dare atto che il seguente provvedimento non comporta impegno di spesa per l'Ente;

3. Di procedere alla pubblicazione della presente Deliberazione all'Albo Pretorio dell'Ente ai sensi di quanto previsto dall'art. 124 del dlgs 267/2000 e s.m.i.;
4. Di procedere alla pubblicazione del disciplinare nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del dlgs 267/00 e s.m.i.

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Avv. Ernesto Tedesco

(Atto firmato digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Giglio Marrani

(Atto firmato digitalmente)